



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 °°° C.F.: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: roccasm@roccasm.it – PEC: roccasm@pec.it - SITO INTERNET: www.roccasm.it

COPIA

Ordinanza Sindacale n. 10 del 25-07-2020

INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE TEMPORANEA DI AREE PUBBLICHE PER POSTEGGI DA DESTINARE AD OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI TIPOLOGIA "A" NELLA FRAZIONE CEPPO DI QUESTO COMUNE.

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che la località Ceppo di questo Comune è da sempre un posto ad alta vocazione turistica sia per le bellezze naturalistiche che per l'abbondante presenza di funghi spontanei epigei nel periodo estivo;
- che ogni anno, soprattutto nel periodo estivo ed in special modo nei giorni festivi o fine settimana risulta frequentata da molte persone;
- che nell'ultimo periodo – a seguito della prima emergenza COVID-19 – tale località è stata interessata da un richiamo considerevole di turisti che nei primi fine settimana del mese di luglio ha quasi raddoppiato le presenze rispetto ai precedenti anni;
- che a seguito di tale considerevole ed improvviso incremento di presenze, diversi esercenti attività commerciali itineranti, alimentari e non, risultano occupare autonomamente aree pubbliche, principalmente all'interno del piazzale della stessa località;
- i suddetti operatori, con l'occupazione di spazi, aree pubbliche e in alcuni casi anche sedi stradali, con furgoni, bancarelle, ombrelloni tendoni e similari, intralciano la viabilità veicolare e pedonale, arrecando pericolo e danno al decoro urbano;
- che nella località Ceppo non risultano individuate apposite aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- che si rende pertanto necessario ed urgente – anche in considerazione dell'imminente arrivo del mese di agosto che sicuramente porterà ancora ad incrementare le presenze - intraprendere azioni di contrasto all'abusivismo commerciale interessante la località Ceppo e contestualmente evitare pericoli per la viabilità sia veicolare che pedonale oltre che tutelare l'immagine ed il decoro urbano;
- che una individuazione di posteggi dedicati al commercio nella loc. Ceppo e successiva assegnazione agli esercenti favorirebbero una migliore fruizione degli spazi pubblici comunali da parte del pubblico e degli operatori del settore;
- l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche nella Regione Abruzzo è regolamentata dalla L.R. 31-07-2018 N. 23;
- l'assegnazione di posteggi per commercio su aree pubbliche, nella Regione Abruzzo deve avvenire secondo quanto stabilito dall'art. 85, c.1 della stessa L.R. 23/2018 con tempi e modalità in esso previsti;
- in questo Comune non risulta ancora adottato un regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in virtù della citata L.R. in vigore;

VALUTATO che al fine di contrastare nel più breve tempo possibile il suddetto fenomeno di abusivismo commerciale e per una più efficace azione di contrasto a tali forme di illegalità, anche con lo scopo di accrescere il senso di sicurezza e favorire condizioni di miglior decoro, si possa procedere all'individuazione urgente, in maniera temporanea e provvisoria, di aree per l'installazione di posteggi da destinare al commercio su aree pubbliche, nelle more che vengano attivate le procedure di legge finalizzate all'approvazione di una specifica regolamentazione, secondo le normative vigenti;

RITENUTO destinare, in via urgente, provvisoria e temporanea, per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nella loc. Ceppo da destinare a esercenti con autorizzazioni per commercio itinerante di tipo "A" (art. 82, c. 2 – lett. a) della L.R. 23/2018) ed ai produttori agricoli (art. 81, lett. h) della L.R. 23/2018), complessivamente n. 05 posteggi nel lato del piazzale adiacente il fontanino pubblico e come indicato nell'allegata planimetria;

VISTA la L.R. 23/2018;

VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la planimetria allegata alla presente;

Possono partecipare al bando i soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, rilasciata ai sensi dell'art.84, della L.R. 23/2018, nonché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della L.R. 23/2018, art.71 D.Lgs.59/2010.

Tutto quanto premesso e considerato

ORDINA

INDIVIDUARE, nelle more della regolamentazione del commercio su aree pubbliche di tipo "A", dell'individuazione definitiva dei posteggi e dell'attivazione delle procedure di concessione dei posteggi previste dall'art. 85 della L.R. 23/2018, riservato ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, rilasciata ai sensi dell'art.84, della L.R. 23/2018, nonché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della L.R. 23/2018, art.71 D.Lgs.59/2010 ed ai produttori agricoli di cui all'art. 81, lett. h) L.R. 23/2018, in via provvisoria:

- n. 01 posteggio riservato ai PRODUTTORI AGRICOLI (art. 81, lett. h) della L.R. 23/2018) – posteggio identificato con il numero 1 nella planimetria allegata di dimensioni ml 8 X ml. 4;
- n. 02 posteggi riservati agli esercenti con autorizzazioni per commercio itinerante di tipo "A" (art. 82, c. 2 – lett. a) della L.R. 23/2018) ALIMENTARI – posteggi identificati con i **numeri 2 e 3** nella planimetria allegata, di dimensioni ml. 8 x ml. 4 cad.;
- n. 02 posteggi riservati agli esercenti con autorizzazioni per commercio itinerante di tipo "A" (art. 82, c. 2 – lett. a) della L.R. 23/2018) NON ALIMENTARI – posteggi identificati con i **numeri 4 e 5** nella planimetria allegata, di dimensioni ml. 8 x ml. 4 cad.;

per un complessivo di n. 05 (cinque) posteggi nel piazzale in loc. Ceppo di questo Comune adiacente il fontanino pubblico (lato destro), come meglio evidenziato nell'allegata planimetria – da destinare esclusivamente in via provvisoria per gli esercenti in possesso dei prescritti requisiti e che ne faranno richiesta, secondo le modalità fissate dal Responsabile SUAP dell'Ente;

I suddetti posteggi saranno operativi – in via provvisoria tutti i giorni di sabato e domenica nonché festivi e prefestivi, dal mese di Maggio al mese di Settembre, fino ed esclusivamente alla regolamentazione del commercio su aree pubbliche di tipo "A", all'individuazione definitiva dei posteggi e dell'attivazione delle procedure di concessione dei posteggi previste dalla L.R. 23/2018.

Stabilire che gli operatori commerciali, al fine di esercitare le attività di vendita nei posteggi assegnati, dovranno essere in possesso di autorizzazione amministrativa e concessione di cui agli artt. 84 e 85 della L.R. 23/2018 da rilasciarsi con scadenza limitata trattandosi di autorizzazione provvisoria secondo quanto previsto nel presente provvedimento.

Demandare al Responsabile SUAP dell'Ente la predisposizione di tutti gli atti e procedure tecnico-amministrative necessarie per l'assegnazione dei posteggi, da effettuarsi – stante l'urgenza di provvedere – nel più breve tempo possibile;

VIETARE:

- al fine di non arrecare difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni, l'esercizio delle attività di vendita itinerante tutti i giorni di sabato e domenica nonché tutti i festivi e prefestivi nel periodo da Maggio a Settembre, nell'intera località Ceppo, nonché lungo la SP48 nei 500 metri stradali antecedenti e successivi il piazzale e su tutti i tratti stradali comunali dal piazzale del Ceppo alla loc. Collelungo-Lago dell'Orso e Fonte Guardaboschi, nelle relative aree di sosta presenti nella zona interessata e nell'intera zona "monumento".

Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente e sarà trasmessa per il seguito di competenza:

- al Responsabile SUAP dell'Ente;
- alla Polizia Locale dell'Ente;
- alle Forze dell'Ordine competenti sul territorio di questo Ente;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Teramo entro 30 gg dalla notifica, al TAR della Regione Abruzzo entro 60 gg dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla data di notificazione o della piena conoscenza legale del presente provvedimento.

IL SINDACO

F.TO: Lino DI GIUSEPPE